

## GRANDI RISCHI

Articoli  
da pagina 10

**Prevenzione incendi: uffici e strutture turistico-alberghiere** - I decreti del ministero dell'Interno 8 giugno 2016 e 9 agosto 2016 hanno definito nuove misure tecniche di prevenzione incendi per gli uffici e per le attività ricettive turistico-alberghiere. Le nuove norme tecniche contenute in questi atti diventano parte integrante del codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015) e possono essere applicate alle attività, in alternativa alle specifiche disposizioni vigenti. E' opportuno ricordare che le regole tecniche verticali, il cui utilizzo richiede l'applicazione del codice di prevenzione incendi, sono disposizioni normative che si applicano a una specifica attività. La loro funzione è di fornire ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal codice. Di fatto, l'applicazione di queste regole consente di raggiungere alti livelli di sicurezza attraverso un panorama di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle singole esigenze delle diverse attività. Al tema, *Ambiente&Sicurezza* dedica un articolo utile a sintetizzare la logica dei decreti ministeriali e due contributi che, invece, illustrano, nel dettaglio, i contenuti di ciascun provvedimento.

Articolo a pag. 28

**Non tutte le sostanze pericolose sono a rischio di incidenti rilevanti** - L'art. 4 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti, prevede una procedura valutativa finalizzata «a stabilire l'impossibilità pratica che una sostanza pericolosa possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili» e che, in caso di esito positivo, consente al ministero dell'Ambiente di chiedere alla commissione europea di presentare una proposta legislativa per l'esclusione di una determinata sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE. Con il D.M. Ambiente 1° luglio 2016, n. 164, sono stati dettati i criteri e le procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla commissione europea.

## RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 32

**Sedimenti. Dragaggi Sin e scavo fondali, tutte le novità del minAmb** - Sulla *Gazzetta ufficiale* del 6 settembre 2016, n. 208, sono stati pubblicati due provvedimenti del ministero dell'Ambiente aventi come denominatore comune gli interventi di scavo sui fondali. Da un lato, il D.M. 15 luglio 2016, n. 172, regola «la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale», mentre il D.M. 15 luglio 2016, n. 173 detta modalità e criteri tecnici per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi.

Su entrambi i provvedimenti seguiranno ulteriori commenti sui prossimi numeri di *Ambiente&Sicurezza*.

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 38

**Costi, i nuovi criteri e le modalità di calcolo** - Anche se parzialmente abrogato dal nuovo codice dei contratti pubblici, le parti ancora vigenti del regolamento D.P.R. n. 207/2010 d'attuazione del precedente D.Lgs. n. 163/2006, garantiscono la piena conformità della sfera degli appalti pubblici al metodo di calcolo dei costi della sicurezza fissato in via generale dal D.Lgs. n. 81/2008 e decifrato, nei suoi aspetti peculiari, dalle linee guida Itaca del 1° marzo 2006 e del 15 febbraio 2015. Fino a quando il D.P.R. non è entrato in vigore, questa adesione non si è potuta compiere per via delle diverse indicazioni contenute nel precedente regolamento d'attuazione, il D.P.R. n. 554/1999, che al momento di determinare il prezzo unitario di ogni lavorazione da inserirsi nel computo metrico estimativo, imponeva di aggiungervi la quota percentuale della sicurezza, creando così quella che è poi divenuta la categoria degli "oneri diretti". Invece il legislatore, dall'emanazione del D.P.R. n. 222/2003 (ora Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008), ha affermato che le singole voci che costituiscono i costi della sicurezza vanno ricercate esclusivamente all'interno dell'elenco presente al punto 4 dell'Allegato XV e vanno calcolate per intero, ossia considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera, il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento senza aggiungere alcuna percentuale per sicurezza (oneri diretti). Si tratta di una grande rivoluzione dai risvolti economico-contabili non di poco conto per le stazioni appaltanti e per l'attività del coordinatore per la sicurezza chiamato a effettuare questa stima.

Il caso a pag. 80

**La delega di funzioni nel settore pubblico** - L'esigenza di individuare le aree di responsabilità nel settore della prevenzione degli infortuni e dell'igiene nei luoghi di lavoro, risente del condizionamento derivante dal fenomeno legato alla *ripartizione delle competenze*. Questa situazione determina, infatti, un intersecarsi di profili operativi e di competenze non sempre chiaramente districabili sotto il profilo della valutazione giuridica. Accade così che le violazioni traggono il più delle volte origine dalle condotte materiali di più soggetti, il che pone il problema della distinzione, attraverso un sottile processo di analisi, dei singoli profili di responsabilità. Le problematiche che ne conseguono sono accresciute, nel settore pubblico, a causa della difficoltà di coniugare l'assetto delle responsabilità con l'esistenza di procedure di lavoro spesso complesse, frazionate sotto il profilo della competenza funzionale, e condizionate altresì dai principi che presiedono all'azione delle pubbliche amministrazioni.

## AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 85

**Patti per lo sviluppo del Sud, finanziamenti ai nastri di partenza** - Sottoscritti dalla Presidenza del consiglio dei ministri due nuovi "Patti per lo sviluppo" con le regioni Molise e Sardegna e il contratto istituzionale di sviluppo (Cis) di Taranto. Molti i temi ambientali, come la qualità dell'aria, le bonifiche ambientali, la gestione dei rifiuti e la riqualificazione energetica, per i quali sono stati stanziati più di 200 milioni di euro per la regione Molise, oltre 700 milioni di euro per la regione Sardegna e più di 140 milioni per il contratto di Taranto.

## AMBIENTE E RISORSE

## Articolo a pag. 94

**Sostenibilità di prodotti e processi, così nell'industria della moda** - Da alcuni anni, sotto la pressione di movimenti ambientalisti e *stakeholder*, la moda si interroga sulla sostenibilità dei propri processi e delle proprie filiere produttive. Episodi drammatici come il crollo del Rana Plaza nel 2013 a Dacca (Bangladesh) in cui hanno perso la vita oltre mille operaie e operai tessili o campagne come Detox di Greenpeace che chiede ai *brand* della moda di eliminare le sostanze chimiche tossiche dalla propria *supply chain*, hanno messo in discussione l'idea che il principale fattore competitivo di questo segmento industriale sia identificabile essenzialmente nell'originalità delle proprie proposte e nella forza comunicativa del *brand*. Oggi, il vero argomento competitivo sembra, infatti, essere la sostenibilità di prodotti e processi, raggiungibile solo mediante lo sforzo condiviso di più settori produttivi. In questo contesto, per quanto apparentemente lontane siano le tecnologie utilizzate nei processi di produzione di filati e tessuti dal prodotto *fashion* venduto nei negozi, è chiaro che il valore di sostenibilità dello stesso, declinabile in parametri ben identificabili, è il risultato dell'interazione di fattori quali l'uso della chimica, il peso dei consumi energetici e idrici, la pericolosità delle emissioni, gli scarti prodotti. Non sfugge quindi il contributo che macchine e impianti possano dare a questa sorta di "rivoluzione *green*" che la moda sta vivendo.

## Il caso a pag. 102

**Nuove ipotesi di confisca nei reati ambientali** - Tra le misure introdotte dalla legge n. 68/2015, la confisca per equivalente risulta essere una delle più innovative ed è prevista come obbligatoria nel caso di condanna per alcuni reati contro la pubblica amministrazione in relazione al profitto o al prezzo del reato. La peculiarità consiste nella possibilità di espropriare beni diversi da quelli che costituiscono il prezzo o il profitto del reato per un valore a essi corrispondente, nel caso in cui questi ultimi non vengano individuati. Per capire a fondo la portata di questa misura è necessario analizzare quanto disposto in precedenza sia dal legislatore sia dalla giurisprudenza.